

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE

Articolo 1

Finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità che l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) adotta per la concessione del proprio patrocinio a sostegno di eventi, iniziative o manifestazioni, prevalentemente a carattere nazionale o internazionale, di rilevante interesse ambientale, che siano coerenti con le finalità istituzionali di ISPRA.

Articolo 2

Oggetto

Ai fini del presente Regolamento, si intende per patrocinio ISPRA il riconoscimento simbolico del particolare valore scientifico, sociale, culturale, educativo, riferito alla tutela e valorizzazione ambientale, di iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati.

Sono escluse le attività od iniziative che abbiano scopi o finalità, anche indirette, commerciali o di lucro.

Il patrocinio è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Articolo 3

Criteri per la concessione del patrocinio

Il patrocinio viene concesso dopo lo svolgimento di un'istruttoria diretta a verificare la validità dell'iniziativa e l'affidabilità dei soggetti richiedenti e/o promotori.

Il patrocinio può essere concesso, a titolo gratuito, a soggetti pubblici e privati.

I soggetti privati che intendono fare richiesta di concessione del patrocinio ai sensi del presente Regolamento, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) avere un atto costitutivo e/o uno statuto, redatti in forma pubblica oppure con scrittura privata registrata;
- b) non avere scopo di lucro;
- c) avere una struttura sociale tale da garantire la serietà e la validità dell'iniziativa.

Ai fini della concessione del patrocinio si terrà conto dei seguenti criteri:

- eventi di rilevanza non meramente locale, preferibilmente a carattere nazionale o internazionale;
- finalità di interesse pubblico dell'evento;
- coerenza della iniziativa con le finalità e compiti istituzionali di ISPRA;
- carattere pubblico dell'iniziativa, cioè che sia aperta al pubblico e accessibile alla generalità dei cittadini;
- assenza di fini di lucro;
- esclusione di qualsiasi conflitto di interesse con pubbliche finalità di ISPRA.

Il patrocinio non è accordato in via permanente, ma è concesso per ogni singola iniziativa che deve essere temporalmente determinata e non è suscettibile di estensione, per analogia, ad altre iniziative connesse o affini, anche se realizzate dallo stesso soggetto richiedente, per le quali va formulata una nuova richiesta.

Sono espressamente escluse le richieste di patrocinio relative ad iniziative:

- partitiche o sindacali;
- che abbiano scopi o finalità, anche indirette, commerciali o di lucro;
- palesemente non coerenti con le finalità istituzionali di ISPRA ;
- che risultino negative o di pregiudizio per l'immagine di ISPRA;
- di carattere puramente locale.

In ogni caso, l'ISPRA resta libera di poter concedere discrezionalmente il patrocinio a proprio ed insindacabile giudizio.

Articolo 4

Modalità di richiesta del patrocinio

I soggetti che intendono richiedere il patrocinio di ISPRA devono inviare una richiesta di patrocinio all'attenzione del Presidente dell'ISPRA almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente il modulo allegato compilato in tutte le sue parti.

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere corredata da documentazione ed ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'iniziativa.

L'attività istruttoria di valutazione della richiesta di patrocinio è svolta dall'Unità organizzativa competente nelle singole materie cui le iniziative si riferiscono che relaziona per iscritto al Presidente in merito all'opportunità o meno di concedere il patrocinio sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3.

Il patrocinio viene concesso dal Presidente dell'ISPRA, con comunicazione scritta al richiedente, sulla base di quanto previsto al precedente articolo 3 del presente Regolamento, ed

entro il termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intenderà rigettata, senza necessità di una sua formalizzazione scritta.

Articolo 5

Utilizzo del logo

La concessione del patrocinio non dà direttamente diritto all'utilizzo del logo di ISPRA.

Per le iniziative ritenute di elevato rilievo per il loro valore scientifico e per le loro finalità riferite alla tutela e valorizzazione ambientale, può essere concesso, se richiesto, l'utilizzo del logo dell'ISPRA.

Il logo di ISPRA non deve essere utilizzato o apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati e non deve essere utilizzato in modo da ingenerare confusione con quello di altri enti pubblici o privati.

Articolo 6

Gratuità del patrocinio

La concessione del patrocinio è esclusivamente gratuita e non comporta per ISPRA erogazione di qualsivoglia contributo finanziario, né la partecipazione a spese per il supporto organizzativo, nonché per lo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni patrocinate.

Articolo 7

Responsabilità

La concessione del patrocinio consente al beneficiario di menzionare la dicitura "*con il patrocinio dell'Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione Ambientale*", nelle varie forme di divulgazione dell'iniziativa patrocinata.

ISPRA non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative, manifestazioni e progetti ai quali ha accordato il proprio patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti ai quali è riconosciuto il patrocinio.

La concessione del patrocinio è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata.

Articolo 8

Verifiche e controlli

La concessione del patrocinio implica la facoltà per l'ISPRA di poter accertare il corretto utilizzo del patrocinio.

ISPRA potrà eseguire opportuni controlli finalizzati a verificare che gli strumenti comunicativi dell'iniziativa o le sue modalità di svolgimento non risultino negativi o di pregiudizio per l'immagine dell'Ente.

Articolo 9

Revoca

ISPRA potrà revocare in ogni momento la concessione del patrocinio, qualora dovesse riscontrare, da parte del soggetto beneficiario, una condotta in contrasto con quanto previsto nel presente Regolamento, ovvero tale da poter arrecare pregiudizio all'immagine stessa di ISPRA, riservandosi ogni azione per difendere diritti e immagine.

ISPRA potrà, altresì, revocare la concessione del patrocinio in caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, di quanto definito dal presente Regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio.

In caso di revoca della concessione del patrocinio nessuna pretesa di rimborso di somme potrà essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi comunque coinvolti nell'iniziativa per la quale il patrocinio è stato concesso.

Articolo 10

Norme transitorie e finali.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione.

Le richieste di concessione di patrocinio ancora in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere prese in esame in modo conforme ad esso.